

**OGGETTO: LA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI
LEGGE DI BILANCIO 2016 D.L. 26/10/2019 N. 124 (COLLEGATO ALLA
LEGGE DI BILANCIO 2020)**

Dall'1/1/2020 prenderà il via la cosiddetta "lotteria degli scontrini" che, con l'acquisto di beni e servizi presso commercianti al minuto e pubblici esercizi, consentirà di partecipare all'estrazione di premi messi in palio. L'iniziativa ha lo scopo di incentivare la richiesta degli scontrini fiscali da parte dei clienti, privati consumatori, con un conseguente aumento del gettito derivante dall'IVA e dalle imposte dirette.

CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA LOTTERIA

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi quali privati consumatori: sono esclusi gli acquisti eseguiti nell'ambito dell'esercizio d'impresa, arte o professione.

Ai fini della partecipazione alle estrazioni è necessario che:

- l'acquisto sia eseguito presso esercenti che **trasmettono telematicamente i corrispettivi** all'Agenzia delle Entrate, in base all'art. 2 co. 1 del D.Lgs. 127/2015;
- il cliente comunichi all'esercente il proprio **codice identificativo**;
- l'esercente trasmetta telematicamente i dati dell'operazione, compreso il codice identificativo, all'**Agenzia delle Entrate** con strumenti che garantiscono la sicurezza e l'autenticità della trasmissione.

IL "CODICE LOTTERIA"

Il solo codice fiscale non sarà sufficiente al cliente per partecipare alla lotteria degli scontrini.

Il cliente, infatti, al momento dell'acquisto, dovrà **manifestare la volontà di partecipare alla lotteria** comunicando il suo **codice identificativo**, che rappresenta solo uno "**pseudonimo del codice fiscale**". Questo codice dovrà essere preventivamente richiesto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'interno di un apposito portale *on line* ("portale della lotteria").

GLI ACQUISTI CON FATTURA

La partecipazione alla lotteria sarà consentita anche se l'acquisto è documentato da fattura, a condizione che:

- l'acquirente agisca in veste di privato consumatore;
- l'esercente sia un soggetto che effettua operazioni al dettaglio *ex art. 22 del DPR 633/72* e che trasmette in via telematica i dati dei corrispettivi.

In questi casi, tuttavia, sarà necessario che la fattura sia emessa in modalità elettronica ed inviata all'Agenzia delle Entrate con il Sistema di Interscambio (SDI) come previsto dall'art. 1 comma 541 della L. 232/2016.

PREMI ED ESENZIONE FISCALE

L'Agenzia delle Entrate o il Legislatore non hanno ancora fornito informazioni sui premi.

Le modalità tecniche delle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi in palio, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria nazionale degli scontrini

saranno definite con un futuro provvedimento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate.

Al fine di incentivare la partecipazione alla lotteria, tuttavia, è già stato stabilito che i premi assegnati con la lotteria saranno **esenti da imposte** e non concorreranno a formare il reddito del percipiente (art. 1 comma 540 ultimo periodo della L. 232/2016, inserito dall'art. 19 del DL 124/2019).

PAGAMENTI CON MEZZI ELETTRONICI

Per favorire la diffusione di **mezzi di pagamento tracciabili**, sono stati istituiti anche dei **premi speciali** a favore dei **clienti** ed a favore degli **esercenti** per le operazioni dove il pagamento del corrispettivo è eseguito con strumenti tracciabili.

Questi premi saranno attribuiti con estrazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie.

IL CASO PARTICOLARE DELLE FARMACIE

Fino al 30/6/2020 i registratori di cassa utilizzati dalle farmacie e dagli altri esercenti che inviano i dati al Sistema tessera sanitaria non possono trasmettere al "sistema lotteria" i dati di dettaglio delle operazioni effettuate, perché non sono ancora state individuate soluzioni tecniche idonee a rispettare il regolamento in materia di privacy.

Le operazioni eseguite presso questi esercenti (almeno) fino al 30/6/2020 non potranno consentire di "partecipare" alla lotteria degli scontrini (Comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate n. 81 del 31/10/2019).

IL REGIME SANZIONATORIO

Allo scopo di rendere efficace la lotteria degli scontrini, è prevista una sanzione amministrativa da 100,00 euro a 500,00 euro, senza l'applicazione del cumulo giuridico, per gli esercenti che:

- rifiutano di acquisire il codice identificativo comunicato dal cliente ai fini della partecipazione alla lotteria;
- omettono di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle singole operazioni.

Esercenti privi dei registratori telematici

Una deroga all'applicazione delle sanzioni è prevista, fino al 30/6/2020, per gli esercenti che, pur essendo tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, continuano a certificare le operazioni, temporaneamente, mediante scontrino o ricevuta fiscale (circ. Agenzia delle Entrate 29.6.2019 n. 15) per le motivazioni di origine straordinaria indicate nella citata circolare.

INVIO DEI DATI ED INFORMAZIONI TECNICHE SUI FILE

Ai fini della lotteria, i registratori telematici (o i Server RT) genereranno un *file* XML secondo il tracciato "Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" (come previsto dal documento allegato al provvedimento n. 739122 del 31/10/2019), contenente i soli documenti commerciali corredati dal codice lotteria dei clienti.

Il *file* così generato sarà trasmesso all'Agenzia delle Entrate con l'apposito servizio "lotteria/corrispettivi", che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici.

In caso di utilizzo di un Server RT, saranno effettuate tante trasmissioni quanti sono i punti cassa ad esso collegati.

Dati da trasmettere

Nell'ambito del *file* generato dal registratore telematico saranno trasmessi, in particolare:

- i dati identificativi del registratore;
- la denominazione del cedente o prestatore;
- l'identificativo progressivo, la data e l'ora del documento trasmesso;
- l'identificativo del punto cassa (in caso di utilizzo di un Server RT);
- l'importo del corrispettivo, distinguendo la quota pagata in contanti o con strumenti elettronici, nonché l'importo del corrispettivo non pagato;
- il codice lotteria del cliente.

Se sono stati **effettuati resi o annulli per i documenti commerciali** precedentemente trasmessi al "sistema lotteria", l'esercente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate anche tali operazioni.

Termini di invio dei dati

I *file* sono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo.

La **trasmissione può avvenire in un orario casuale**, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro il termine di 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (previsto dall'art. 2 co. 6-ter del DLgs. 127/2015), per evitare concentrazioni degli invii negli orari di apertura e chiusura dei punti cassa.

Dimensioni del file

Il *file* dovrà contenere, di norma, 100 documenti (numero massimo consentito) ovvero raggiungere la dimensione di 60 KB (dimensione massima consentita), al fine di garantire un funzionamento efficiente del sistema.

La trasmissione di *file* con un numero di documenti inferiore alla soglia massima dovrebbe avvenire soltanto a fronte della chiusura di cassa giornaliera o di avvenimenti estemporanei (es. guasto).

Controlli

A seguito della trasmissione, il *file* sarà sottoposto ad una fase di verifica:

- se il *file* viene accolto senza segnalazioni, i dati vengono trasmessi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e tutti i documenti in esso contenuti consentono di partecipare alla lotteria;
- se il *file* viene scartato, i documenti sono ritenuti non validi ai fini della lotteria;
- se il *file* viene accolto con segnalazioni inerenti a uno o più documenti, questi ultimi saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai fini della lotteria.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.